SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3579

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PASSIGLI, MACONI, ZANDA, GRILLO, CENTARO, CORTIANA, BONATESTA, MEDURI, MALABARBA, MARINO, SODANO Calogero, CREMA e CASTAGNETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2005

Misure in materia di crisi e risanamento delle società sportive professionistiche

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

ONOREVOLI SENATORI. – La crisi del settore calcistico si trascina ormai da molto tempo e tende ad aggravarsi sempre più. Si tratta senza ombra di dubbio di una crisi molto grave che richiede interventi strutturali.

Ad oggi, invece, i pochi tentativi posti in essere in modo frettoloso con provvedimenti tampone sono stati esclusivamente contingenti e non hanno prodotto alcun risultato positivo. Ne è stato esempio il cosiddetto decreto «salva calcio» (decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27), la cui finalità si è limitata alla concessione di una mera dilazione o rateizzazione pluriennale dei debiti fiscali delle società, non accompagnata da alcuna misura di reale risanamento del calcio italiano. Più che di una misura «salva calcio» si è trattato di una misura «salva società», di un provvedimento che ha sollevato seri dubbi di costituzionalità e si è mostrato passibile di essere sanzionato dalla Unione europea come «aiuto di Stato».

Anziché introdurre artifizi contabili che spesso si traducono in veri e propri falsi in bilancio, occorre invece contenere gli ingenti oneri legati ad acquisti e contratti di ingaggio per giocatori e allenatori dal costo stratosferico e tutelare il regolare svolgimento dei campionati e delle coppe, offrendo uno spettacolo coerente con il rispetto delle regole a tutti i tifosi che hanno il diritto di assistere al regolare svolgimento di competizioni agonistiche. Appare, insomma, opportuno e non più rinviabile procedere ad una radicale trasformazione del sistema stabilendo regole che tutelino le «squadre», con la loro storia, le loro tradizioni, le loro vittorie, ed i loro tifosi; misure insomma che tutelino il calcio come fenomeno sociale. Separare l'attività agonistica ed i suoi risultati dall'andamento gestionale delle società, soggette più di altre attività economiche a possibili dissesti, è una possibile via per innovare l'attuale sistema ormai superato e pericoloso, e non più in grado di essere gestito.

I numerosi casi passati, e nel 2005 i casi di Genoa, Messina, Torino, Perugia, Avellino, Salernitana, eccetera, dimostrano l'urgenza di mantenere distinte le fortune sportive di una squadra dalle fortune o sfortune economiche della corrispondente società. Occorre, in altre parole, che la titolarità del diritto a militare in un determinato campionato (il cosiddetto «titolo sportivo») sia determinata solo dai risultati sportivi ottenuti sul campo dalla squadra, e non dall'andamento della gestione della corrispondente società. Appare in conclusione necessario attribuire il titolo sportivo alla città sede della squadra anzichè alla società, che ne diviene così concessionaria anzichè titolare (articoli 3 e 4). Ciò consente, in caso di dissesto economico di una società, di non penalizzare i risultati ottenuti sul campo dalla relativa squadra, e di sostituire alla società dissestata (che rimane soggetta alle norme del codice civile e alla legge fallimentare come ogni altra società per azioni) una nuova società senza alcuna conseguenza sul titolo sportivo. Superfluo sottolineare i vantaggi di una simile soluzione dal punto di vista dell'equità e dell'ordine pubblico.

Non si può inoltre non notare che il mondo del calcio professionistico è oramai sempre più caratterizzato da livelli retributivi e grandezze patrimoniali che non hanno più alcun rapporto con la realtà economica del Paese, con le retribuzioni e i valori di qual-

siasi altro settore della nostra economia. Appare dunque urgente, sia come misura moralizzatrice che come misura intesa a salvaguardare l'integrità economica del settore, intervenire con una energica azione calmieratrice (articolo 5).

Queste le urgenti ragioni del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) è riservata in via esclusiva, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento sportivo internazionale, l'organizzazione dei campionati professionistici.

Art. 2.

1. Il titolo sportivo che consente l'iscrizione al campionato appartiene al comune della città sede della squadra e viene dal comune dato in concessione alla società che attualmente se ne avvale. La FIGC disciplina le modalità con cui la società si avvale del titolo sportivo e regola i casi in cui l'assegnazione del titolo sportivo può essere revocata. In caso di revoca il consiglio comunale della città sede della squadra stabilisce le modalità di concessione del titolo sportivo ad altro soggetto giuridico.

2. La società concessionaria del titolo sportivo si iscrive al medesimo campionato cui era iscritta la società cui il titolo sportivo è stato revocato.

Art. 3.

1. Sono diretta pertinenza del titolo sportivo la denominazione, i simboli sociali, i colori che siano stati utilizzati stabilmente da ciascuna società sportiva, nonchè i trofei da essa posseduti.

2. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, in cui ad una società è revocato il titolo sportivo, insieme a tale titolo sportivo sono trasferiti alla nuova società concessionaria

anche la denominazione, i simboli, i colori e i trofei.

3. Nulla è dovuto per il trasferimento del titolo sportivo, denominazione, simboli, colori e trofei al precedente soggetto assegnatario cui sia stata revocata l'assegnazione del titolo sportivo.

4. Il precedente soggetto concessionario resta proprietario di ogni altro suo bene, e titolare di ogni altro suo diritto.

Art. 4.

1. La FIGC stabilisce i requisiti soggettivi cui deve rispondere il nuovo concessionario del titolo sportivo e fissa le garanzie necessarie ad assicurarne la continuativa partecipazione all'attività sportiva per almeno tre anni.

Art. 5.

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario delle società professionistiche nonchè l'effettiva competizione tra i partecipanti al medesimo campionato, la FIGC determina il monte-ingaggi complessivo per ciascuna categoria di campionati professionistici. Il vincolo così fissato è ripartito in eguale misura tra le diverse società partecipanti al medesimo campionato.

2. Gli azionisti, con propri contributi a fondo perduto, possono aumentare il tetto agli ingaggi in misura non superiore al 20 per cento annuo.

3. Ai fini di cui al comma 1, la FIGC determina il numero massimo di giocatori che possono essere impiegati da ciascuna squadra nel corso di un campionato.

Art. 6.

1. Spettano esclusivamente alle singole società i diritti di sfruttamento economico del-

l'attività sportiva e delle attività ad essa strettamente correlate.

Art. 7.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i comuni assegnano in concessione il titolo sportivo alle società che a tale momento siano scritte nei rispettivi campionati.

Art. 8.

1. La presente legge non deve comportare oneri finanziari per lo Stato.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,50